



Ai gentili clienti.

Oggetto: rivalutazione beni d'impresa (Decreto Agosto 2020)

Il decreto d'estate ha riaperto nuovamente i termini per effettuare ancora una volta la rivalutazione dei beni di impresa.

Le condizioni, però, sono estremamente diverse rispetto ai precedenti provvedimenti. Le regole sono sicuramente più vantaggiose.

La rivalutazione

La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti passivi ai fini IRES di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

I beni rivalutabili devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. L'operazione deve essere eseguita e deve risultare dal bilancio relativo all'esercizio successivo. Pertanto, i contribuenti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, devono esporre i maggiori valori, quindi post rivalutazione, nel bilancio relativo all'esercizio 2020.

I beni oggetto di rivalutazione

I beni oggetto di rivalutazione sono le immobilizzazioni, le partecipazioni, a condizione che non siano iscritte nell'attivo circolante, mentre sono esclusi i "beni merce", cioè gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

La rivalutazione ai fini fiscali

La rivalutazione dei beni affinché possa avere valenza fiscale, sarà necessario pagare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura **del 3 per cento (3%)**.

Il saldo attivo di rivalutazione scaturente, inevitabilmente, dalla rivalutazione stessa sarà una riserva in sospensione d'imposta e, quindi, in caso di successiva distribuzione concorrerà a formare il reddito imponibile della società e dei soci.

Tuttavia è possibile affrancare in tutto o in parte il saldo attivo di rivalutazione versando **un'imposta sostitutiva del 10 per cento (10%)**. A seguito dell'affrancamento, la riserva in cui è

accantonato il saldo di rivalutazione assume a tutti gli effetti natura di riserva di utili, che verrà tassata in capo ai soci come dividendo in caso distribuzione.

Decorrenza della rilevanza fiscale della rivalutazione

Mentre la deducibilità delle maggiori quote di ammortamento sui beni rivalutati hanno rilevanza fiscale già nel periodo di imposta 2021, i maggiori valori dei cespiti, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza, saranno riconosciuti non prima del periodo di imposta 2024 nell'ipotesi di loro cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

La rivalutazione solo civilistica

La rivalutazione dei beni prevista dalla norma può essere effettuata anche in forma gratuita ed in questo caso ha solamente valenza contabile e non fiscale. Ciò vuol dire che le maggiori quote di ammortamento calcolate ai fini contabili comporteranno delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di rivalutazione gratuita e dunque nell'ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione e quindi in caso di distribuzione della stessa essa verrà tassata solo in capo ai soci come dividendo.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.